

TITOLO I

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Tesseramento federale (del. n.186/2017 C.F. 01/12/2017)

1. Chiunque intenda svolgere attività sportiva nella pallacanestro deve tesserarsi per una Società affiliata alla FIP.
2. Con la firma della richiesta di tesseramento, l'atleta si vincola nei confronti della Società richiedente e della FIP accettando con tale atto le norme statutarie e regolamentari della FIP e le disposizioni da questa emanate.
3. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e per gli atleti che al momento della richiesta non abbiano compiuto il 18° anno di età, deve essere controfirmato da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà genitoriale secondo le leggi dello Stato italiano. In caso di impossibilità di firma di uno dei due genitori è necessario compilare anche il modulo federale previsto e presentare ogni altra documentazione richiesta dall'Ufficio federale competente.
4. E' necessaria la firma di chi esercita la potestà genitoriale per tutte quelle operazioni di tesseramento che non prevedono la costituzione di un vincolo sportivo superiore ad una stagione sportiva.
5. L'atleta può partecipare a gare soltanto per la Società per la quale è tesserato e per i Campionati consentiti dalla categoria di appartenenza.
6. Con la sottoscrizione del tesseramento o rinnovo la Società acconsente all'atleta di partecipare ai tornei 3c3 organizzati o riconosciuti dalla FIP.
7. L'atleta non tesserato o comunque non in regola con le norme federali, non può disputare gare disciplinate a qualsiasi titolo dalla FIP.
8. Il tesseramento e la partecipazione alle gare, avvengono a rischio e pericolo della Società e dell'atleta interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.

Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva

1. Tutti i tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge dello Stato e del Regolamento Sanitario FIP.
2. L'idoneità, documentata in base alla certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie, costituisce necessario presupposto per il tesseramento. L'idoneità alla pratica sportiva deve permanere per tutto l'anno sportivo, ed in assenza od interruzione della stessa, al tesserato non deve essere consentito di svolgere attività di allenamento o di gara. Il venir meno dell'idoneità alla pratica sportiva costituisce causa di automatica sospensione dell'efficacia del tesseramento.
3. Le certificazioni in originale dei tesserati sono tenute agli atti della Società per cinque anni. Le certificazioni in originale degli arbitri sono tenute presso la sede della FIP.
4. Sotto la propria responsabilità penale, civile e sportiva, il Presidente o, comunque, il legale rappresentante della Società è tenuto ad attestare, mediante la dichiarazione riportata sui moduli di richiesta di tesseramento, l'esistenza agli atti della Società della documentazione in originale prevista dal Regolamento Sanitario della FIP, relativa a ciascun atleta tesserato ed, altresì, l'impegno incondizionato a trasmettere tempestivamente detta documentazione alla FIP, in originale o fotocopia autenticata, ove richiesta dalla Federazione.

5. E' facoltà della FIP richiedere alle Società affiliate le documentazioni relative alle idoneità alla pratica sportiva dei rispettivi tesserati.
6. I Presidenti delle Società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo della casella di posta elettronica federale, la Segreteria Generale ed il Settore medico federale della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro atleta, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva sospensione o revoca del tesseramento.
7. I Presidenti delle Società sono responsabili dell'utilizzo degli atleti dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo degli atleti privi della valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
8. Con il tesseramento, l'atleta autorizza automaticamente la Società a trasmettere o esibire la documentazione relativa alla propria idoneità alla pratica sportiva qualora la Federazione la richieda.
9. Il mancato rispetto delle norme del presente articolo e di quelle del Regolamento Sanitario della FIP, costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza prevista e punita dagli articoli 2 e 44 del Regolamento di Giustizia.

Art. 3 Categorie degli atleti

1. Gli atleti sono tesserati secondo le seguenti categorie:
 - a) Atleti di divisione nazionale;
 - b) Atleti di divisione regionale.
2. In base all'età gli atleti si suddividono altresì in:
 - a) atleti senior;
 - b) atleti giovanili.
3. Gli atleti partecipanti ai Campionati under 13, under 14, under 15, under 16, under 18 e under 20 secondo quanto indicato nelle DOA, sono considerati atleti giovanili.

Art. 4 Atleta non professionista

1. E' qualificato "*non professionista*" l'atleta che svolge attività per Società partecipanti ai Campionati Nazionali non professionistici o Regionali maschili o femminili.
2. Per l'atleta, così come definito al comma 1 del presente articolo, è esclusa ogni forma di rapporto di lavoro, sia autonomo che subordinato.
3. Esclusivamente per gli atleti tesserati, così come definiti al comma 1 del presente articolo, possono essere riconosciuti, per la fase di preparazione e per l'attività relativa a gare di Campionato, amichevoli, Coppa Italia e Tornei, erogazioni, nonché rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali relative alle loro prestazioni sportive nella misura concordata, anche tramite le Leghe di appartenenza riconosciute.
L'importo potrà essere erogato con corresponsione di una somma lorda annuale o con corresponsione della medesima somma ripartita in dieci rate mensili di pari importo, nel rispetto, comunque, della legislazione fiscale vigente.
4. L'accordo economico dovrà risultare sottoscritto dalle parti.
5. Gli eventuali Accordi Economici collettivi, concordati tra la rappresentanza degli atleti e le Leghe riconosciute di competenza, per essere ritenuti validi, limitatamente ai loro contenuti economici, devono avere il preventivo benestare da parte degli Organi federali competenti.

Art. 5 Termini e modalità del tesseramento (del. n.186/2017 C.F. 01/12/2017 - del. n.416/2019 C.F. 10/05/2019)

1. Il tesseramento avviene unicamente mediante il sistema FIPonline salvo diversa disposizione prevista nel presente Regolamento e nel Regolamento Esecutivo del settore professionistico.